

SENTENZA
N. 3754
Anno 2016

Procedimento NRG 80096/2014



RUOLO GENERALE
80095/14

REPERTORIO
N. 5094/16

DEPOSITATA IL
15-04-2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI MILANO

Sezione 8 Dott.ssa Paola Marchegiano

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa, con atto ritualmente notificato a ministero dell'assistente addetto UNEP unico presso la Corte di Appello di Milano

Da

[REDACTED], in persona del titolare [REDACTED], corrente in [REDACTED] (MI), elettivamente domiciliata in Milano, via Cesare Battisti n.23, presso gli avv.ti Biagio Monteleone (C.F. MNTBG137R13B808I) e Diego Monteleone (C.F. MNTDG168H22H882B) che la rappresentano e difendono con procura in calce all'atto di citazione

Attrice

Contro

Vittoria Assicurazioni S.p.A. (P.I. 00957670151), rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] cura generale alle liti ed alla rappresentanza processuale in [REDACTED]

convenuta

Avente ad oggetto : Risarcimento danni da incidente stradale

All'udienza del 16.03.2016 le parti così precisavano le conclusioni:

Conclusioni per l'attrice


Voglia l'On.le Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:

- 1) condannare la Vittoria Assicurazioni spa, in persona del legale rappresentante, a corrispondere all'attrice la somma di € 4.441,80, già al netto della franchigia contrattuale di euro 300,00, ovvero la somma ritenuta dovuta, oltre interessi;
- 2) condannare la Vittoria Assicurazioni spa, in persona del legale rappresentante, alla rivalsa delle spese di lite.

In via istruttoria


L'attrice chiede che il Giudice ordini, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla Vittoria Assicurazioni SpA l'esibizione della perizia redatta dal proprio fiduciario sul mezzo oggetto di atto vandalico, per le ragioni dedotte nella memoria del 30.03.2015.



CONCLUSIONI per la società Vittoria Assicurazioni s.p.a. con l'avv.  nella causa iscritta al R.G. n. 80096/2016 - G.U. dott.ssa Marchegiano

Voglia l'ill.mo Giudice Unico adito così giudicare:

- a) **In via preliminare, accertare e dichiarare la** carenza di legittimazione attiva di parte attrice per i motivi meglio espressi in narrativa. Con vittoria di spese di lite
- b) **Nel merito** respingere le pretese dall'attrice avanzate così come libellate siccome infondate in fatto ed in diritto per tutti motivi meglio espressi in narrativa; con vittoria delle spese di lite.
- c) **In via subordinata,** nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, voglia il Giudice di Pace adito ridurre il quantum della pretesa all'importo effettivamente dovuto e provato in base a quanto previsto dalle condizioni di polizza e specificatamente nel limite di € 2.000,00 per effetto della condizione 5; con vittoria di spese legali del presente giudizio e eventuali ulteriori spese peritali.



ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda formulata da parte attrice fa riferimento al sinistro occorso in data [redacted] propria età della sig.ra [redacted] assicurata a Vittoria Assicurazioni S.p.A. (doc. 1-2 fascicolo attoreo). In particolare la suddetta autovettura parcheggiata dalla sig.ra [redacted] in Milano, via Uccelli di Nemi in prossimità del civico n.22 veniva danneggiato in tutta la carrozzeria come da documentazione fotografica prodotta in atti (doc. 3 fascicolo attoreo). Per effetto di tale atto vandalico la vettura attorea subiva danni denunciati all'autorità competente (doc. 4 fascicolo attoreo) nonché alla Vittoria Ass. ni S.p.A. (doc. 9 fascicolo attoreo) per il cui ripristino è occorsa la somma di E. 4.741,80 come da fattura n. 117 del 10.09.2014

Dalla documentazione prodotta emerge che la sig.ra [redacted] cedeva il proprio credito risarcitorio ex art 1260 c.c. alla Carrozzeria [redacted]. (doc. 6 fascicolo attoreo) attrice nel presente giudizio.

Vittoria Assicurazioni pur non contestando che si sia verificato il rischio (atto vandalico) deduce in via preliminare la carenza di legittimazione attiva della [redacted] assumendo che la cessione del credito nel caso di risarcimento da sinistro stradale sorge solo nel caso di risarcimento in cui il credito sia stato giudizialmente accertato e sia dunque certo liquido ed esigibile.

A riguardo si evidenzia che, secondo la consolidata giurisprudenza, che questo Giudice condivide, il cessionario è ritenuto legittimato ad agire invece del cedente per l'accertamento giudiziale della responsabilità dell'autore del sinistro e per la conseguente condanna del medesimo e del suo assicuratore al risarcimento dei danni (Cass. 15.05.2009 n. 11905 e Cass. 10.01.2012 n.51). Si evidenzia altresì che trattandosi di un credito al risarcimento dei danni da sinistro stradale che non può qualificarsi strettamente personale, né peraltro esiste una norma di legge che vietì una tale possibilità, tenuto altresì conto del principio generale della libera cedibilità dei crediti la cui deroga può essere solo espressamente prevista dalla legge ex art. 1261 c.c., non vi sono dubbi sulla possibilità di cedere il credito che abbia la sua fonte in un contratto di assicurazione posto che tale pretesa è determinabile sulla base delle condizioni contrattuali. Da ciò discende il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva del cessionario, ovvero di [redacted], così come sollevata da Vittoria Assicurazione S.p.A.

Parte convenuta contesta altresì il mancato rispetto da parte dell'assicurato di cui alle condizioni di polizza e relative all'accertamento peritale, atteso che il perito sig. [REDACTED] non è mai stato posto in grado di visionare il veicolo attoreo e ciò in violazione delle condizioni di polizza così come previste a pag. 5.3 di cui al doc. 3 fascicolo convenuta.

A riguardo si evidenzia che se è ben vero che le condizioni contrattuali relative al suddetto punto riguardanti "Riparazioni, sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate" prevedono che "fatta eccezione per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nella officina, l'Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di avere ricevuto il consenso da Vittoria", è altresì vero che la suddetta clausola prevede altresì che "Qualora il consenso di Vittoria non sia comunicato nel termine predetto (otto giorni) ... l'assicurato può procedere al ripristino, ma deve obbligatoriamente conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte di Vittoria ..." (cfr. polizza pag. 5.3 doc. 3 fascicolo convenuta).

A riguardo si evidenzia che dalla documentazione prodotta emerge che l'assicurato provvedeva a denunciare il sinistro in data 07.07.2014 (doc. 9 fascicolo attoreo), per contro, non emerge che Vittoria Assicurazioni abbia provveduto a formulare alcuna proposta risarcitoria. A fronte di tale circostanza, rilevato che risulta accertato che l'assicurato ha provveduto a far riparare il mezzo e che contestualmente scattava le fotografie dei danni subiti (doc. 3 fascicolo attoreo) dalle quali il perito di Vittoria ha potuto fare l'indagine, circostanza peraltro non contestata, questo Giudice ritiene che l'assicurato abbia agito correttamente secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali e, pertanto, la suddetta eccezione va rigettata.

Riguardo alla ulteriore eccezione sollevata dalla convenuta in merito alla circostanza che per gli atti vandalici il limite di indennizzo massimo che può essere liquidato è di E. 2.000,000 (per sinistro e per anno assicurativo) così come da condizioni di polizza contrattuali di cui al punto 5 riguardante la garanzia per atti vandalici "New" pag. 5.13 doc. 3 fascicolo convenuta, mentre la somma richiesta dall'attrice per le riparazioni del veicolo è di E. 4.741,80, si evidenzia la vessatorietà della suddetta clausola in quanto limitativa della responsabilità che genera dunque uno squilibrio tra diritti e obblighi derivanti dal contratto. Ciò trova conferma nella documentazione prodotta da cui emerge che Vittoria richiede il pagamento di un premio che viene calcolato sul valore di mercato del veicolo attoreo pari ad E. 13.100,00 (cfr. doc. 2 polizza pag. 2 fascicolo

attoreo) mentre, per contro, il suddetto parametro non viene tenuto in conto posto che l'ammontare dell'indennizzo liquidabile per atti vandalici viene stabilito nelle suddette condizioni entro il limite massimo di E. 2.000,00 e ciò a prescindere dal valore del veicolo. Trattasi dunque di clausola vessatoria, né emerge che sia stata oggetto di specifica trattativa così come previsto dall'art. 34 Codice del consumo e, in quanto tale, è da ritenersi nulla ex art. 1421 c.c.

Relativamente all'an parte attrice ha prodotto fotografie che testimoniano il verificarsi dei danni da atto vandalico (doc 3 fascicolo attoreo) in riferimento al quale l'assicurato sporgeva denuncia alla Questura di Milano (doc 4 fascicolo attoreo) che tuttavia dalla documentazione prodotta non emerge che la convenuta Vittoria Ass.ni abbia contestato mediante denuncia di truffa o simulazione di reato con ciò confermando la veridicità del suddetto evento.

Tenuto altresì conto che le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche e ogni altra rappresentazione meccanica di fatti o di cose fanno piena prova dei fatti e delle cose se colui contro il quale sono prodotte non n disconosce la conformità ai fatti, rilevato che Vittoria ss.ni si è limitata a contestazioni generiche, visto l'art. 2712 c.c. questo Giudice ritiene provato l'evento dannoso per cui è causa.

Relativamente al quantum risarcitorio parte attrice ha prodotto la fattura di riparazione n. 117 del 10.09.2014 di E. 4741,80 (Iva compresa) (doc 5 fascicolo attoreo) . Tutte le voci riportate nel suddetto documento fiscale risultano compatibili con i danni riportati così come rilevabili dalle fotografie ritraenti l'autoveicolo incidentato e congrue in relazione al tipo di interventi descritti, né Vittoria Ass.ni ha mai fornito prova che quei danni lamentati dall'attrice fossero eccessivi e pertanto questo Giudice liquida la suddetta somma in favore di parte attrice.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

PQM

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando così provvede :

- Rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di parte attrice
- Condanna Vittoria Ass.ni spa in persona del legale rappresentante, a corrispondere a parte attrice la somma di E. 4.441,80 , già al netto della franchigia contrattuale di E. 300,00 oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo
- Condanna la convenuta Vittoria Ass.ni al pagamento delle spese processuali che liquida in E. 1.205,00 per compensi oltre E. 142,13 per spese non imponibili oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA .

Così deciso in Milano, il 01.04.16.

Il Giudice di Pace

Rita Pincheperu

